

COMUNI DI: RIPARBELLA, MONTEVERDI MARITTIMO, CASALE MARITTIMO, GUARDISTALLO, MONTESCUDAIO, CASTELLINA MARITTIMA, SANTA LUCE, ORCIANO PISANO, FAUGLIA E Crespina-Lorenzana.

Oggetto: Bando di concorso in forma associata per la formazione di graduatorie disgiunte di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) presenti sul loro territorio .

La responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Riparbella (ente capofila)

Visti:

- l'art.7 della L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019, come modificata dalla legge regionale toscana n. 51 del 6 luglio 2020 e dalla legge regionale toscana n. 35 del 21 settembre 2021;
- il regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di seguito Regolamento, approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - Comune Riparbella n. 4 del 28 Marzo 2022
 - Comune Monteverdi Marittimo n. 34 del 27 Settembre 2022
 - Comune Casale Marittimo n. 37 del 27 Settembre 2022
 - Comune Guardistallo n. 20 del 28 Aprile 2022
 - Comune Montescudaio n. 21 del 30 Maggio 2022
 - Comune Castellina Marittima n. 49 del 13 Ottobre 2022
 - Comune Santa Luce n. 30 del 27 Dicembre 2022
 - Comune Orciano Pisano n. 18 del 30 Agosto 2022
 - Comune Fauglia n. 23 del 26 Aprile 2022
 - Comune Crespina-Lorenzana n. 44 del 19 Settembre 2022
- la convenzione tra i comuni di: Riparbella, Monteverdi Marittimo, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Castellina Marittima, Santa Luce, Orciano Pisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana per la gestione in forma associata delle procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sottoscritta in data 19 luglio 2022;
- la determina del Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Riparbella n. 16 del 9 Febbraio 2023 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione delle domande;

RENDE NOTO

che dal giorno 9 Febbraio 2023 al giorno 10 Aprile 2023 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019, come modificata dalla legge regionale toscana n. 51 del 6 luglio 2020 e dalla legge regionale toscana n. 35 del 21 settembre 2021 e finalizzato alla formazione di dieci graduatorie disgiunte per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) disponibili nei rispettivi ambiti territoriali dei comuni di Riparbella, Monteverdi Marittimo, Casale

Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Castellina Marittima, Santa Luce, Orciano Pisano, Fauglia, Crespina-Lorenzana.

Tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi E.R.P., pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996, si intendono decadute dal momento dell'approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

Art.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

A) A norma dell'allegato A della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii., per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nella domanda di partecipazione al presente bando il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#) (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si

assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi [dell'articolo 560 c.p.c.](#);

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al [D.P.C.M. n. 159/2013](#), la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'**articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159**. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al [D.P.C.M. 159/2013](#), verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

5. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5.bis I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì

quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

B) Per nucleo familiare si intendono i soggetti indicati all'art.9 della legge regionale.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art.2 - Dichiarazioni e documentazione

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 3 - Formazione e pubblicazione della graduatoria – opposizioni

A seguito della pubblicazione del presente bando, si procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, rese secondo lo schema allegato, attribuendo i punteggi a ciascuna di esse secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale ed effettuando i controlli secondo la normativa vigente.

Entro 150 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, si procederà all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del sito istituzionale comunale. Il Comune potrà attivare ulteriori forme di pubblicizzazione della medesima.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione,

purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;

- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune che ha emanato il Bando e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 4 - Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e dall'art.11 del vigente Regolamento.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ogni Comune deve procedere all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. I requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R o tramite messi notificatori comunali.

La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Eventuali differimenti rispetto al giorno fissato per la verifica riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'interessato non si presenti entro il termine indicato nella comunicazione senza addurre giustificazioni la domanda verrà esclusa dalla graduatoria dandone comunicazione all'interessato. Nel caso di giustificazioni oggettivamente documentate si procederà a fissare un'ulteriore termine.

Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi dell'art. 12 della legge, venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti, ne sarà data comunicazione all'interessato.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P., presupposto per l'assegnazione, ogni Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida

dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio nel termine di cui all'art.38, comma 3, lett. h) della legge è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art. 5 - Rinuncia

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune territorialmente competente procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

L'alloggio formalmente assegnato dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro massimo sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione prorogabili una sola volta per giustificati motivi.

La mancata occupazione dell'alloggio dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 38, comma3, lett. h) della legge regionale.

Art. 6 - Individuazione e scelta degli alloggi disponibili.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 4,5,6,7 e 8 dell'art. 12 della Legge Regionale.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo, salvo deroghe da motivare, o che comportino situazioni di sovraffollamento salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente.

All'interno di tale forbice prevista dalla normativa, al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art.12 della legge e in particolare all'obiettivo della *"razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari"* tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi facilmente accessibili;
- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi.

Art.7 - Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova

costruzione e di risulta.

Art. 8 - Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità stabiliti dalla legge. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (allegato B legge regionale)

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a4 e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4; ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1

Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art.9 - Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii..

Art.10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Guardistallo o attraverso appositi strumenti informatici.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che

potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

I moduli di domanda saranno disponibili presso l'ufficio segreteria del comune di Guardistallo sito in via Palestro n. 24.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e potranno essere presentate nei seguenti modi:

- tramite consegna cartacea all'Ufficio Protocollo – via Palestro n. 24, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- a mezzo PEC all'indirizzo **comune.guardistallo@postacert.toscana.it** con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale A.R. all'indirizzo: Comune di Guardistallo – via Palestro n. 24 - 56040 Guardistallo (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

Art.11 - Norma finale

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 ss.mm.ii.: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii. e alla vigente normativa in materia.